

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1586)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, DEL PACE, ZAVATTINI, CIPOLLA, MARI, GADALETA, CHIAROMONTE, MARTINO, MARANGONI, CAVALLI, CORBA, BRUNI, CANETTI, MADERCHI, ABENANTE, ZICCARDI, D'ANGELOSANTE, POERIO, GIOVANNETTI e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1974

Finanziamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,  
recante norme per lo sviluppo della montagna

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante per titolo « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », nonostante il tempo relativamente breve trascorso dalla sua emanazione è ormai operante in tutto il territorio montano.

Essa ha avuto il pregio di esaltare la funzione delle forze elettive e delle popolazioni montane che operano in oltre la metà del territorio nazionale rendendoli partecipi, attraverso le comunità montane alla politica di programmazione locale, regionale e nazionale, elemento determinante per togliere l'ambiente economico sociale e culturale della montagna, dallo stato di emarginazione nel quale è stato storicamente collocato.

La critica fondamentale alla legge richiamata, echeggiata in tutti i convegni nazionali, ultimo quello di Riva del Garda, pro-

mosso dall'UNCCEM nei giorni 8 e 9 dicembre 1973, è quella della insufficienza dei mezzi a disposizione per una sua più incisiva applicazione, e l'imperdonabile lentezza nella distribuzione alle Regioni delle quote annuali dei finanziamenti previsti.

Allo scopo di rilanciare con forza tutta la politica montana, e ribadendo il carattere aggiuntivo e non sostitutivo di altri provvedimenti della legge n. 1102 del 1971; di esaltare sempre più il patrimonio politico rappresentato dalle nuove forze chiamate a dirigere le comunità montane; di superare il limite rappresentato dai finanziamenti troppo esigui e di dare soluzione di continuità al provvedimento che per la parte finanziaria andrà a scadere col corrente esercizio, i proponenti, affidano il presente disegno di legge alla vostra attenzione e vi invitano a confortarlo col vostro voto.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Per l'attuazione dei piani di sviluppo e degli interventi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è concesso a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il contributo di lire 100 miliardi all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

La ripartizione delle somme assegnate in base al comma precedente avverrà ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione rispettivamente per la metà dell'importo dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.